

Linee guida per la definizione dell'idoneità e del numero massimo di occupanti di un alloggio

- 1) La **superficie totale di un alloggio** è data dalla somma delle superfici di tutti i vani abitabili (soggiorno, camere da letto, cucina, ...). Un vano per essere considerato IDONEO deve avere un R.A.I. di 1/8, altezza di 2,70 metri, superficie pari o superiore a 8 mq. Sono ritenuti ACCETTABILI anche quei vani che hanno un R.A.I. carente fino ad un massimo del 70% (R.A.I. oltre 1/11,4 ANTIGIENICO) (R.A.I. oltre 1/26,6 INABITABILE), altezza carente sino ad un massimo del 10% (H. minima 2,43 m. - 2,40 m.), sempre che l'edificio/alloggio sia autorizzato ad un uso residenziale/abitativo.
- 2) I **vani abitabili** devono essere tutti dotati di impianto di **riscaldamento**. Il controllo dei fumi della caldaia deve essere effettuato almeno ogni due anni.
- 3) Ogni abitazione deve essere fornita di **acqua potabile** (acquedotto o pozzo privato).
- 4) Le acque di rifiuto devono essere recapitate in **fognatura**, se esistente, oppure disperse nel terreno tramite impianto di sub-irrigazione (posto a più di 30 metri dal pozzo dell'acqua potabile).
- 5) Ogni alloggio deve avere un vano **cucina** ed un **servizio igienico**,
- 6) Nel corso del sopralluogo **non** devono essere evidenziate aree di **umidità** attribuibili a infiltrazioni di acqua dal tetto o a risalita per capillarità, oppure conseguenti a cattiva manutenzione.
- 7) Come stabilito dal **D.M. 1975**, "**per ogni abitante** deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a **mq. 14 per i primi 4 abitanti ed mq. 10, per ciascuno dei successivi**". Si sommano le superfici di tutti i locali abitabili e si divide per il numero di mq. richiesti dal D.M.